

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.- APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHESIN Lamberto - Sindaco	Sì
2. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere	Sì
3. CHIOLINO RAVA Stefano - Consigliere	Giust.
4. STRAZZA Antonella - Vice Sindaco	Sì
5. CLAUDI Giulia - Consigliere	Sì
6. ROSBOCH Lorella - Consigliere	Sì
7. LOVISETTI Domenico Fabrizio - Consigliere	Giust.
8. ZAGARRIO Moris - Consigliere	Sì
9. MARAN Mirco Silvio - Consigliere	Giust.
10. RUBBO Flavio - Consigliere	Sì
11. WALPOLE Christelle - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signora **Dr.ssa Elena ANDRONICO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARCHESIN Lamberto**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno;

DELIBERAZIONE C.C. N° 22 DEL 20/07/2021

ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.- APPROVAZIONE nuovo REGOLAMENTO comunale per l'applicazione della TARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:

alla regolarità amministrativa : favorevole.

*Il responsabile del servizio
(Dr.ssa Elena ANDRONICO)*

alla regolarità contabile : favorevole.

*Il responsabile del servizio
(rag. MORENA Cecilia)*

alla regolarità tecnica: favorevole

*Il responsabile del servizio
(geom. Simone VIVIAN)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L' art.1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 dispone che, a decorrere dell'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull' intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economici-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l' adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l' Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- La disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni:
 - Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'";
 - Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"
 - Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi
- In ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n° 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;

- Il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all' allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 n° 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.

Premesso, altresì, che:

- L' art. 1, comma 792 della predetta Legge 27 dicembre 2019 n° 160 potenzia le attività di riscossione relative agli atti di accertamento emessi;
- Il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante *“attuazione della direttiva (UE) 20018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*, in G.U. Serie Generale n. 226 del 11-09-2020 (c.d. decreto sull' economia circolare), ha apportato modifiche al D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell' Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;
- In particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs.n. 116/2020,
 - a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
 - b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinqies al D. Lgs. N. 152/2006;
 - c) modificando l'art. 238 del d. lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione del pagamento della quota variabile del tributo.

Considerato che:

- Il quadro normativo delineato dal d. lgs. n. 116/2020 non appare sempre lineare e di facile ricostruzione;
- Le modifiche apportate al d. lgs. n. 152/2006 ad opera del d. lgs. 116/2020 non sembrano, allo stato, adeguatamente raccordate alla disciplina della TARI, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 ss.mm.ii., non interessata da alcuna modifica legislativa da parte del citato decreto sulla economia circolare;
- Il mancato coordinamento tra le disposizioni normative della L. n. 147/2013 riguardante la TARI e il D. Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la disciplina unisonale in tema di rifiuti, comporta numerosi dubbi che riguardano gli aspetti organizzativi del servizio, con ripercussioni anche sugli aspetti tariffari;
- Assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e specie di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal d. lgs. n. 116/2020; difatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L-quarter e L-quinqies al d. lgs. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione dalla loro tassabilità ai fini TARI), l'art. 184, co. 3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell' ambito delle lavorazioni industriali *“se diversi da quelli urbani”*, così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- Medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, co. 10, TUA, che, così come modificato dal d. lgs. n. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: *“le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della*

componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”;

- Il regolamento allegato al presente atto disciplina, in ossequio alla disposizione in precedenza richiamata:
 - a) Le tempistiche per la riattivazione del servizio;
 - b) La possibilità per il gestore di non riprendere l'erogazione della raccolta quando questa comporti squilibri nel servizio per le altre utenze o pesanti aggravii dei costi;
 - c) Gli aspetti legati al recupero delle riduzioni operate per i periodi al di fuori del servizio di privativa pubblica;
 - d) I risvolti applicativi per l'anno 2021, atteso che la dichiarazione di servirsi del libero mercato non può che valere per l'anno successivo a quello in cui è resa;

Visto l'art 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2020.

Ritenuto di dover adeguare la normativa regolamentare del comune di Fiorano C.se. alle novità normative intervenute nell'anno 2020 ed, in particolare, alle Deliberazioni adottate da ARERA e al d. lgs. n. 116/2020.

Visto l'art. 30, co. 5, D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno), il quale ha disposto che *“La scelta delle utenze non domestiche di cui l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”*

Ritenuto per quanto sopra, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere all'approvazione del “Regolamento per la disciplina della TARI” che si allega al presente atto, nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici e scongiurare squilibri della gestione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché allo scopo di organizzare adeguatamente il servizio di raccolta dei rifiuti.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi.

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della TARI”, allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Regolamento di che trattasi ha efficacia a decorrere dal 01.01.2021.
4. Il Responsabile Servizi Tributi provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui all’articolo 52, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 e all’art. 13, co. 13bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014.
5. Il presente regolamento è pubblico nell’apposita Sezione dedicata del portale istituzionale del Comune di Fiorano Canavese.
6. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ Art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(MARCHESIN Lamberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elena ANDRONICO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N°

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____

Fiorano Canavese li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elena ANDRONICO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ¹
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data _____.

Fiorano Canavese li

IL SEGRETARIO COMUNALE
